



ISTITUTO COMPRENSIVO "N. REZZARA" di CARRÈ

Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

@Mail: viic80900d@istruzione.it segreteria@icscarre.gov.it Sito Istituto: www.icscarre.gov.it



BULLISMO E CYBERBULLISMO: INDICAZIONI DI PREVENZIONE E PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Approvato dal Collegio Docenti il 28/06/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13/09/2018 Delibera n. 25

Premessa

Questo documento nasce per dare risposte adeguate ad una urgenza-esigenza educativa che prende forma da un fenomeno "umano" sempre esistito, ma oggigiorno amplificato e aumentato dal contesto sociale e tecnologico.

In tal senso assistiamo anche ad una spinta normativa che invita le scuole a trovare forme strutturate di gestione della variegata serie di comportamenti che vanno sotto l'etichetta di "bullismo" e "cyberbullismo".

La scuola è consapevole che le difficoltà maggiori si pongono nella reciproca fiducia delle figure delle agenzie educative più importanti della vita dei ragazzi: famiglia e scuola; e cerca quindi di proporre un cammino sinodale (stessa strada) in cui le componenti condividano una meta educativa comune rispettando i reciproci ruoli dati da contesti e professionalità diverse.

L'attenzione, da parte di tutti, alle dinamiche comunicative e al ruolo di tutti i soggetti della comunità educante, (insegnanti, genitori, alunni), oggi sono una necessità a fronte dei cambiamenti sociali e culturali che coinvolgono i ragazzi, le famiglie e la scuola.

Queste linee guida vogliono essere un supporto a quanto deve essere ricreato ogni giorno nel mondo scolastico, uno strumento di intervento che può dovrà essere monitorato e rivisto alla luce dell'esperienza e delle eventuali necessità che possono insorgere.

La normativa

Le diverse normative che regolano la questione vanno calate nel contesto educativo della scuola...

La scuola deve generare "buone prassi" educative che mirino a contenere atteggiamenti di arroganza e di aggressività a favore di pratiche cooperative e di impegno morale

Perché di questa normativa

Il fulcro fondamentale di tutta la normativa è la **tutela e l'educazione dei minori coinvolti** per garantire loro un futuro più sereno e privo:

Per: la **Vittima** di problemi legati a: ansia, umore, depressione, suicidio, calo di rendimento...

Il **Bullo**: comportamenti aggressivi e violenti, disturbo della condotta, condanne, fallimenti familiari, violenze familiari, dipendenze

Il **Gruppo**: (*maggioranza silenziosa e passiva che non intervenendo legittima l'azione e aumenta il disagio morale*) aumento del disimpegno morale dei ragazzi

La normativa quindi è tutta tesa alla prevenzione di questi fenomeni e al contenimento dei disagi e dei costi sociali che tali atteggiamenti vanno a creare.

La nuova legge nazionale n.71 del 29 maggio 2017

La legge nazionale si pone l'obiettivo di fornire alla scuola e al mondo degli adulti gli strumenti per monitorare, prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo. L'interesse della legge è **promuovere un intervento educativo e riparativo più che repressivo** nei confronti del fenomeno: nell'articolo 1, che definisce le finalità della legge, il legislatore dichiara che intende realizzare «azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti».

L'ambito educativo individuato per le azioni e le finalità previste dalla L. n. 71 del 2017 è la scuola (unico ambito istituzionale rimasto...).

Come vedremo, cyberbullismo e bullismo hanno delle differenze, e il cyberbullismo per certi aspetti comporta conseguenze maggiori rispetto al bullismo. Da qui, l'esigenza di avviare una normativa a livello nazionale. Tuttavia, molti degli strumenti che le istituzioni scolastiche sono chiamate a darsi, si adattano perfettamente anche alla prevenzione e al trattamento dei fenomeni di bullismo.

Le caratteristiche e i punti principali di questa legge prevedono:

- **una definizione di cyber bullismo**: con questa termine si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **introduzione dell'ammonimento da parte del Questore**: la procedura di ammonimento è la medesima prevista in casi di stalking. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali altrui attraverso internet, il Questore, effettuate le dovute indagini sulla sussistenza dei fatti, potrà convocare il minorenne **ultraquattordicenne**, accompagnato da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci). Oggetto della convocazione saranno l'esortazione al rispetto della legge in vigore ed eventuali specifiche prescrizioni comportamentali. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- **possibilità di oscurare i contenuti lesivi**: l'art 2 della legge estende le tutele previste dall'ordinamento, rendendo possibile che il minore o i genitori chiedano ai gestori dei siti

web o dei social media **l'oscuramento, la rimozione o il blocco di tutti i contenuti diffusi in rete che risultino offensivi e danneggianti la dignità del minore vittima**. (anche se questo è molto complesso e difficile da ottenere per il grande “rimbalzo” che le tecnologie mediatiche consentono...)

- È stata avviata **un'azione di sistema** tra i vari attori istituzionali, con la istituzione di un **tavolo tecnico “per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”**. Questo tavolo ha redatto “un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyber bullismo”, recepito poi dal MIUR attraverso le “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo”, specificate in un paragrafo successivo. Il medesimo tavolo realizzerà “un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori”
- **la scuola è chiamata a vigilare sulla condotta dei ragazzi** e, come si anticipava, è **il contesto elettivo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno** in oggetto. A tal fine la legge prevede:
 - a) individuazione di un **insegnante referente** da parte di ogni istituto scolastico. Il referente dovrà essere **opportunamente formato** e avrà il compito di “coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyber bullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.
 - b) “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti”.
 - c) Il dirigente scolastico deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di bullismo che non si configurino come reato, i genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori). Il dirigente, sentita la comunità scolastica educante, attiva, nei confronti dello studente che ha commesso atti di bullismo, azioni di carattere educativo-disciplinare. Il dirigente garantisce, alle famiglie coinvolte, l’informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte tutelando in ogni forma i minori coinvolti con la massima riservatezza riguardo i fatti avvenuti.

Ad ottobre 2017, il Miur ha pubblicato un **“aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo”**

In tale documento sono state recepite le novità introdotte dalla legge 71 ed elencate nei punti precedenti.

La Regione Veneto con il Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, Legge Regionale n. 45 del 29.12.2017, art. 42, recepisce le indicazioni della Legge n.71 del 2017: promuovendo interventi finalizzati alla prevenzione, contrasto e riduzione del bullismo e cyberbullismo; istituendo un Tavolo di lavoro regionale; indicando le aziende ULSS come referenti di iniziative in tale senso; indicando la necessità di una relazione di fine anno e stanziando 200 mila euro per tali iniziative.

Principale normativa scolastica di riferimento antecedente alla legge nr 71

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di

contrasto al bullismo e al cyber bullismo” contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti. Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

Responsabilità giuridiche

Il cyberbullismo, così come il bullismo, non costituiscono reato di per sé, ma possono essere configurati come tali in presenza dei seguenti altri reati:

- Percosse (art. [581 del codice penale, abbreviato c.p.](#)),
- Lesioni (art. [582 del c.p.](#)),
- Danneggiamento alle cose (art. [635 del c.p.](#)),
- Diffamazione (art. [595 del c.p.](#)),
- Molestia o Disturbo alle persone (art. [660 del c.p.](#)),
- Minaccia (art. [612 c.p.](#)),
- Atti persecutori - Stalking (art. [612 bis del c.p.](#)) e
- Sostituzione di persona (art. [494 del c.p.](#)), quando una persona si spaccia per un'altra
- Violenza sessuale (art [609 s.p.](#)) commessa singolarmente o in gruppo

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.**

La legge riconosce il **danno morale, biologico ed esistenziale**, che possono essere oggetto di risarcimento.

Vengono distinte diverse responsabilità:

- **culpa del bullo minore:** 'art. 2046 del c.c.. il minore ultraquattordicenne, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola.
- **"culpa in educando" dei genitori:** la legge identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; il genitore deve fornire la prova positiva di aver fornito al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.
- **"culpa in vigilando" e "in organizzando" della scuola.** L'art. 28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*.

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

Rispetto alla **"culpa in organizzando" della scuola:** la vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. **La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16** ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo in modo attivo gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. La Direttiva prevede l'elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle reti informatiche; la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche. Il **decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998** all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che *"l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni"*. Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi la durata dell'allontanamento *"è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo"*.

Definizione di bullismo e cyberbullismo

Il **bullismo** è definito in letteratura come un insieme di azioni prevaricanti che intendono, in modo diretto o indiretto, ma sempre **intenzionale**, nuocere a livello:

- **fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, insultare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **psico-relazionale**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Le condizioni affinché il fenomeno venga riconosciuto come tale sono:

- **l'asimmetria tra le parti**: alcuni soggetti sono riconosciuti come più forti (per il loro status, la loro capacità di leadership, le loro caratteristiche viste come "vincenti") e altri più deboli (coloro che non godono di alta popolarità sociale per le loro caratteristiche fisiche, psicologiche, di genere, ecc.);
- **la reiterazione nel tempo**: non è sufficiente un singolo atto per parlare di bullismo, ma le azioni devono essere ripetute e protratte nel tempo;
- **i ruoli**: il fenomeno, essendo molto legato a **dinamiche di gruppo**, prevede che i protagonisti ricoprano ruoli fissi in cui uno o più persone incarnano i "**bulli**", altri ne sono "**vittime**" e altri ancora svolgono la funzione di aiutanti dei bulli o semplici spettatori (**maggioranza silenziosa e passiva**). Soprattutto i ruoli di vittima e bullo rimangono fissi nel tempo.

Un'altra condizione importante per definire il bullismo è che i comportamenti messi in atto non arrivino alla violenza conclamata: in questo caso, infatti, non si tratterebbe più di bullismo, bensì di un atto criminale; spesso però, gli episodi di bullismo non intercettati, rischiano facilmente di arrivare a queste più estreme conseguenze.

Il **cyberbullismo** è una sottocategoria del bullismo ed è contraddistinto dalla forma che assume: le moderne tecnologie sono uno strumento di facile e diffusa accessibilità per tutti, soprattutto per i ragazzi ed essendo di fruibilità così immediata, spesso sfuggono alla possibilità di monitoraggio da parte degli adulti. Esse possono diventare allora un mezzo per mettere in atto i comportamenti descritti sopra che, seppur diversi nella modalità, provocano comunque conseguenze importanti. La maggiore pericolosità di questo fenomeno e le sue differenze dal bullismo più tradizionale sono:

- maggiore difficoltà di controllo da parte di genitori e adulti in genere;
- amplificazione del fenomeno dato dalla diffusione in tempo reale di messaggi, video o foto che permette di coinvolgere un numero molto più alto di persone;
- in conseguenza di questo, maggiore rischio di emulazione;
- spersonalizzazione del mezzo che affievolisce le remore nel compiere gli atti prevaricanti che, in alcuni casi, vengono attuati nell'anonimato mettendo così al riparo i bulli dalle conseguenze delle loro azioni;
- estensione spazio temporale del fenomeno: il bullismo è situazionale e circoscritto logisticamente, il cyberbullismo no.

Per il cyberbullismo non è necessaria la reiterazione nel tempo: anche un singolo atto, vista la potenziale entità di propagazione, può essere identificato come bullismo.

Esistono diverse **tipologie di cyberbullismo**, continuamente in evoluzione e ampliamento:

- **Flaming**, con tale termine si indicano messaggi elettronici, violenti e volgari, mirati a suscitare "**battaglie**" verbali online, tra due o più contendenti.
- **Harassment**, dall'inglese "**molestia**", consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute. Si tratta, dunque, di una relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione one down, subisce cioè passivamente le molestie.

- **Cyberstalking**, quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione.
- **Denigration**: l'obiettivo del cyberbullo è quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo online pettegolezzi e/o altro materiale offensivo, pubblicando online immagini (fotografie o videoclip) ridicolizzanti della vittima. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono necessariamente le vittime ma **spettatori** del cyberbullismo, talvolta **passivi** (quando si limitano a guardare) più spesso **attivi** (se scaricano – download – il materiale, lo segnalano ad altri amici, lo commentano e lo votano).
- **Impersonation**, se una persona viola l'account di qualcuno può farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- **Outing and Trickery**, si intende con il termine "*Outing*" una forma di cyberbullismo attraverso la quale il cyberbullo, dopo aver "*salvato*" le confidenze spontanee di un coetaneo (SMS, Chat, etc.), decide di pubblicarle su un blog o diffonderle attraverso e-mail o minaccia di farlo qualora la vittima non si renda disponibile ad esaudire le sue richieste.
- **Exclusion**, il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo. Per indicare questa modalità prevaricatoria utilizzano il termine "*bannare*".
- **Cyberbashing** o **Happy slapping**, un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il cellulare. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre occasione di condivisione on line.

Indicatori di bullismo e cyberbullismo

Ma come si riconosce il bullismo? Quali sono gli indicatori che permettono di individuare il fenomeno nel suo compiersi? Qui di seguito, a livello indicativo, sono elencati alcuni segnali tipici identificabili nei bulli, nelle vittime, negli spettatori. Si sottolineano eventuali specificità del cyberbullismo.

Non necessariamente tutti gli indicatori devono essere presenti ma, la compresenza di più segnali permette di prestare maggiore attenzione ai ragazzi e alle dinamiche di gruppo.

Chi agisce atti di bullismo			
Indicatori psicologici	Indicatori comportamentali	Rendimento scolastico	Dinamiche di gruppo
<ul style="list-style-type: none">- Scarsa empatia nei confronti delle vittime- Sensazione di superiorità con atteggiamenti spavaldi e provocatori- Autostima nella media o sopra- Scarsa tolleranza alla frustrazione- Aggressività e opposizione- Comunicazione evasiva	<ul style="list-style-type: none">- Difficoltà a rispettare le regole- Danneggiamento materiale altrui- Uso frequente della forza fisica nella relazione con gli altri- Scherzi di cattivo gusto, a volte pericolosi- Possibili comportamenti antisociali o devianti in età precoce	<ul style="list-style-type: none">- Atteggiamento negativo rispetto alla scuola- Rendimento in calo in relazione al grado scolastico- Frequenti provvedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none">- Tendenza alla dominanza, a imporsi con la forza o con la minaccia- Reiterazione di prese in giro, intimidazioni, minacce- Ristretto gruppo di amici in cui agire la propria leadership
<p>Gli indicatori elencati si possono ritrovare sia nel bullo che nel cyberbullo. Quest'ultimo presenta in aggiunta un uso eccessivo di dispositivi tecnologici come smartphone (da cui fa fatica a staccarsi), tablet e pc; è riluttante a mostrare a genitori o educatori i contenuti e le attività svolte in internet; potrebbe essere meno incline alla leadership, isolato ed escluso, trovando nei comportamenti messi in atto un'occasione di riscatto e di visibilità.</p>			

Chi subisce atti di bullismo

Le vittime di bullismo non hanno una fisionomia univoca ma possono distinguersi in 4 diverse tipologie, così come definite dalla letteratura in merito:

La vittima sottomessa: insicura e ansiosa, cauta e sensibile. Spesso soffre di scarsa autostima. Solitamente vive a scuola una condizione di solitudine, non avendo nessun buon amico. Non manifesta aggressività.

La vittima provocatrice: ansiosa e aggressiva; spesso soffre di problemi di concentrazione e si comporta in modo da causare tensione o irritazione in molti compagni o in tutta la classe (a volte anche negli insegnanti). Tende a controbattere, anche se in modo poco efficace. Può essere goffa e immatura e a prevaricare sugli studenti più deboli.

La vittima ambigua: mostra comportamenti ambigui, a volte meschini, come fare la spia o accusare ingiustamente compagni innocenti. Non ha amici, è spesso sola perché emarginata o auto-emarginata.

La vittima reattiva: non provoca, reagisce solo quando subisce prevaricazioni ma le sue reazioni non sono mai funzionali, anzi spesso acuiscono la situazione.

Al di là della tipologia, quando un ragazzo è vittima di bullismo può manifestare alcuni di questi indicatori a cui è bene prestare attenzione.

Indicatori psicologici	Indicatori comportamentali	Rendimento scolastico	Dinamiche di gruppo
<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti nell'umore: rabbia o tristezza improvvise - Ansia - Apatia, distrazione - Assenza - Irrequietezza 	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamenti del proprio aspetto, della propria stanza o delle proprie abitudini - Alterazioni del sonno e dell'alimentazione - Rifiuto di andare a scuola - Mal di pancia, mal di testa - Lividi o ferite, abbigliamento rovinato/strappato - Maggiore prossimità agli insegnanti o altri adulti a scuola 	<ul style="list-style-type: none"> - Calo o discontinuità nel rendimento - Difficoltà di attenzione e concentrazione in classe - Ansia e insicurezza nel parlare in classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Isolamento e esclusione - Non coinvolgimento nelle attività di gruppo (feste, giochi, ecc.) - Frequenti prese in giro subite - Accentuazione reattiva del proprio atteggiamento in relazione agli altri (provocazioni, comportamenti irritanti, auto-emarginazione)

Anche in questo caso, le vittime di bullismo o cyberbullismo manifestano comportamenti simili, ad esclusione chiaramente dei segni evidenti sul corpo che, nel secondo caso, non sussistono. Rispetto all'uso degli strumenti tecnologici si rileva un cambiamento nelle abitudini: possono essere meno inclini ad utilizzarli (per paura di leggere o vedere cose spiacevoli) o farne un uso maggiore (per tenere sotto controllo ciò che accade).

Chi assiste ad atti di bullismo

Tra gli spettatori degli episodi di bullismo e cyberbullismo troviamo caratteristiche molto diverse ed è per questo difficile stilare un elenco sistematico di indicatori. Va ricordato che essi entrano a pieno titolo nei protagonisti del fenomeno poiché, con la loro presenza, tendono a favorire il perpetrarsi delle azioni prevaricanti. Le motivazioni per le quali essi non intervengono per fermare gli atti di aggressione possono essere:

- appartenenza del bullo alla cerchia più ristretta dei propri amici (di solito il leader);
- timore del bullo e delle possibili ritorsioni;
- mancanza di forza fisica e coraggio per intervenire;
- antipatia per la vittima (pur non condividendo i metodi del bullo);
- indifferenza sociale

In alcuni casi gli spettatori possono essere assimilati alle vittime, proprio perché altrettanto impauriti e impotenti; in altri, invece, ricoprono il ruolo di sostenitori del bullo poiché, pur non agendo direttamente, ne rinforzano il comportamento, magari ricercandone l'approvazione.

Nel caso del cyberbullismo, gli spettatori sono coloro che partecipano alle chat non esponendosi con ingiurie dirette, ma fungendo da pubblico silente, a volte divertito. Il loro ruolo attivo si manifesta scaricando o condividendo il materiale ingiurioso.

“Bullismo”: prevenzione e intervento

Negli ultimi anni sembrano acutizzarsi sia i comportamenti di, o a rischio di, bullismo, sia la percezione della gravità del problema. Certo è che entrambi non vanno trascurati in quanto segnali di un vasto malessere negli adolescenti. E' anche un problema di società “arrogante” che tollera e incoraggia atteggiamenti arroganti (dai dibattiti pubblici al successo sociale giustificato a prescindere dei mezzi...).

La scuola alla fine rimane come solitario baluardo di un'azione educativa che aiuta i ragazzi a vivere in un contesto comunitario, non più supportata da agenzie educative storiche come l'oratorio, la parrocchia o il cortile stesso.


Necessari quindi degli interventi di prevenzione a diversi livelli.

Per **prevenzione primaria (“luce verde”)** si intendono tutti quegli interventi, programmi, modifiche ambientali o organizzative, tesi a promuovere il benessere delle relazioni nel contesto scolastico, riducendo i fattori di rischio e aumentando i fattori di protezione. Si tratta di intervenire nella normale vita scolastica, non in situazioni di particolare crisi o problematicità.

Per **prevenzione secondaria (“luce gialla”)** si intendono tutti quegli interventi, programmi, modifiche ambientali o organizzative, da porre in essere a fronte di alcuni indicatori di criticità della società per impedire un aggravamento del problema e tesi a riportare il sistema a una condizione di probabilità minima di insorgenza del rischio di atti di bullismo.

Per **prevenzione terziaria (“luce rossa”)** si intendono gli interventi da porre in essere a fronte di atti di bullismo conclamato volti a far cessare tali atti, contrastarne gli effetti negativi e a riportare il sistema scolastico alla condizione di benessere maggiore possibile e realizzabile.

L'obiettivo complessivo degli interventi è di mantenersi in “zona verde” o ritornare a questa qualora si inneschi un “allarme giallo” o, peggio, un “allarme rosso”.



EQUIPE di prevenzione e intervento

La scuola deve istituire una commissione che coordini le attività di prevenzione e intervento rispetto al bullismo.

L'équipe è costituita da:

- **Dirigente scolastico.**
- **Insegnante referente per il bullismo.**
- **Pedagogista - Psicologo scolastico** (è riferito alla figura professionale che nella scuola secondaria di primo grado coopera con l'istituto all'interno del progetto ULSS Scuola Aperta)
- **Altri insegnanti coadiutori (se necessario).**

Compiti dell'équipe sono:

- Promozione e/o partecipazione a progetti e formazioni in rete previsti per legge, con i servizi e la comunità.
- Sviluppo di linee guida e indicazioni trasversali per i programmi curricolari di ogni livello scolastico.
- Promozione e coordinamento di progetti specifici con esperti, in ogni livello scolastico, in modo che ci sia un apprendimento progressivo delle abilità sociali personali e in gruppo, da parte dei ragazzi.
- Raccogliere le segnalazioni di situazioni di bullismo, valutarle e coordinare gli interventi.

Luce verde: la prevenzione primaria

Gli studi in tema di bullismo hanno evidenziato molte cause del fenomeno che possono essere o meno compresenti nel singolo caso: fattori di personalità, i fattori contestuali derivanti dalle dinamiche dei gruppi nella scuola e/o fuori della scuola, una struttura scolastica o familiare troppo lassista, le famiglie d'origine dei ragazzi (trascuranti e/o violente e iperprotettive), la distanza relazionale indotta da telefoni o computer, la mancanza di abilità sociali dei ragazzi, in primis la mancanza della capacità di empatizzare con le sofferenze e con il vissuto degli altri, fenomeni di esclusione e vittimizzazione di alcune categorie sociali, e altri fattori ancor più specifici. Non è scopo del presente documento soffermarsi sulle convergenze o divergenze teoriche su questo tema, quanto piuttosto, fornire una griglia di lettura del fenomeno e un supporto alle prassi di intervento. E' anche vero che tutti questi fattori assumono una particolare rilevanza e vengono amplificati dal contesto sociale, culturale e valoriale dove i ragazzi sono immersi. Vediamone alcuni aspetti.

- Il mondo del lavoro, il mondo sportivo, la comunicazione mass-mediatica e, spesso, anche la scuola, in modi diversi massimizzano e promuovono la competizione ad ogni costo, dove vince qualcuno e perde qualcun altro sulla base di caratteristiche personali e prove di forza, di bravura, di tecnica, ecc.
- Le famiglie, in ansia per il futuro lavorativo dei figli, a volte spingono i figli verso risultati scolastici competitivi e, spesso, non sanno che l'ansia da prestazione può bloccare, anziché favorire i risultati scolastici che, d'altra parte, sono favoriti da relazioni positive e cooperative a scuola.
- I mass media e personaggi pubblici propagano allarme e paura, pregiudizi verso particolari categorie di persone: migranti, omosessuali e chiunque sia "diverso" da standard decisi a priori (si vedano i codificati standard di bellezza fisica, ad esempio).
- Esiste tutta una realtà e una retorica socialmente condivisa sulle persone "vincenti" e sui "perdenti", tradotta sbrigativamente dai ragazzi con espressione più colorite. Una battuta di esempio tratta da una normale conversazione tra ragazzi: "O ti batti per essere tra quelli che valgono, altrimenti sei uno sfigato per sempre".
- Dal punto di vista fisico vengono osannati coloro che presentano caratteristiche ben precise. Chi è sovrappeso, basso, ha tratti diversi da quelli delle persone presentate dalle copertine patinate o dagli show televisivi, ha tratti somatici non europei, parte decisamente svantaggiato tra i ragazzi, ma non solo.
- Le trasmissioni televisive sono improntate a gare, a volte spietate, tra persone, squadre, ecc. e chi vince è osannato, mentre chi perde subisce umiliazioni dirette o indirette.

Potremmo continuare con questo elenco, ciascuno può sicuramente pensare a situazioni dove vengono, non solo legittimati ma anche esaltati, i vincenti indipendentemente da "percorso" di "vincita".

Tornando alle cause dei comportamenti prevaricanti, certamente, come dicevamo, non sono univoche: vari fattori si incrociano, ma l'orizzonte valoriale condiviso fornisce una buona serra dove il disagio relazionale e sociale di questi ragazzi può crescere e trovare legittimazione.

In questo senso far rimanere accesa la luce "verde" significa intervenire sul lato educativo, con prospettive a lungo raggio, agendo sui valori... con progetti e programmi specifici volti a favorire le seguenti finalità:

- Favorire la convergenza educativa tra scuola e famiglie per arrivare a condividere, non solo sulla carta ma nella prassi quotidiana, un patto educativo il più possibile partecipato.
- Favorire tra insegnanti, genitori e ragazzi lo sviluppo di una cultura cooperativa piuttosto che competitiva, basata sulla promozione della convivenza sociale tra le varie diversità umane.

- Favorire il protagonismo e la partecipazione delle famiglie e dei ragazzi.
- Favorire lo sviluppo e l'apprendimento delle fondamentali abilità sociali nei ragazzi e nei gruppi classe. A titolo di esempio più sotto viene riportata una tabella con le principali abilità sociali che andrebbero sviluppate e fatte crescere, dalla scuola d'infanzia in poi.

Questi obiettivi andrebbero perseguiti, ove possibile e utile, attraverso le seguenti modalità:

- all'interno dei percorsi curricolari da parte degli insegnanti con l'eventuale sostegno da parte di esperti in materia.
- Attraverso progetti specifici di stampo psico-relazionale da sviluppare in senso verticale e progressivo, lungo tutto il percorso scolastico. Se si dà per scontato che per fare una equazione di terzo grado sia necessario aver appreso in precedenza le operazioni di base, spesso non si pensa che, analogamente, per avere una buona competenza nella gestione dei conflitti sia necessario maturare una raffinata autoconsapevolezza emozionale, ad esempio. Serve tempo e un progressivo apprendimento di queste competenze che sono tra i principali fattori di protezione da comportamenti aggressivi e violenti. Ormai si è compreso che i percorsi educativi sulle competenze sociali non sottraggono risorse e tempo alla didattica ma, anzi, la sostengono e la potenziano. Un clima più armonioso e cooperativo nel gruppo classe, il benessere emotivo ed affettivo degli alunni, non solo favorisce l'apprendimento, ma è un requisito fondamentale affinché le risorse cognitive dei ragazzi possano esprimere tutte le loro potenzialità.
- Attraverso un servizio psicologico di ascolto e consulenza, diretto a ragazzi, classi, genitori e insegnanti.
- Nelle normali relazioni scuola famiglia, volte a includere e a far partecipare i genitori, trovando momenti dove co-costruire un patto educativo che non rimanga sulla carta ma sia, quanto più possibile, vivo e attivo nella vita scolastica. Il patto educativo dovrebbe convergere, tra le altre cose, in una fattiva collaborazione alla vita scolastica da parte dei genitori e nella condivisione di principi e prassi educative. Questo, oltre che ad accrescere la portata educativa generale, genera fiducia nella relazione scuola-famiglia e aumenta la coerenza e quindi efficacia educativa.
- Attraverso la formazione continua dei docenti e, attraverso la partecipazione ai consigli di classe, quando necessario, di esperti in dinamiche comunicative e di gruppo.

Promozione di:	Principi Psicologici	Livello
1. <u>ABILITÀ SOCIALI DI BASE</u>	A. Ascolto e decentramento: role taking, assunzione prospettiva percettiva, comunicazione referenziale. Favorire la capacità di assumere la prospettiva percettiva e di ruolo delle altre persone e la capacità di decodificare il punto di vista dell'altro nella comunicazione e nella relazione	Cognizione
	B. Autoconsapevolezza emozionale: Permettere e favorire la percezione delle sensazioni corporee, delle emozioni e dei sentimenti	Emozione
	C. Empatia: Creare le condizioni e sviluppare la tendenza a percepire e condividere le emozioni altrui	Emozione
2. <u>SCOPI COMUNI E COOPERAZIONE</u>	Creare attività che sviluppino il senso della cooperazione piuttosto che della competizione attraverso la creazione di scopi comuni e la strutturazione cooperativa delle attività	Azione
3. <u>COSTRUZIONE SOCIALE DELL'IDENTITÀ</u>	Favorire la narrazione, la ri-narrazione e la co-narrazione della propria e altrui identità per promuovere e sviluppare nuove, positive, non cristallizzate modalità di percepirsi e percepire gli altri nelle relazioni sociali.	Cognizione
4. <u>Consapevolezza PROCESSI DI CATEGORIZZAZIONE SOC., STEREOTIPI E PREGIUDIZI</u>	Sviluppare la consapevolezza nei ragazzi dei processi di favoritismo verso il proprio gruppo e di sfavoritismo verso gli altri gruppi, la percezione dell'uso di stereotipi e dei propri atteggiamenti pregiudiziali verso categorie specifiche di persone.	Cognizione
5. <u>ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ SOCIALE</u>	A. Affrontare stereotipi e pregiudizi: Dopo averne assunto la consapevolezza favorire la capacità di affrontare efficacemente i propri e gli altrui pregiudizi verso persone non appartenenti al proprio gruppo sociale di riferimento. Attivazione inoltre, dei processi di ricategorizzazione sociale.	Azione
	B. Assunzione personale di responsabilità nella gestione dei conflitti: Sviluppare l'atteggiamento e la capacità di diventare protagonista nella relazione sociale assumendosene, quando necessario, la responsabilità attraverso l'intervento in prima persona e la capacità di gestire il conflitto e le situazioni sociali complesse.	Azione

Luce gialla: la prevenzione secondaria

Come abbiamo definito in precedenza, la prevenzione secondaria si sostanzia in una serie di interventi, programmi, modifiche ambientali o organizzative, da porre in essere a fronte di alcuni indicatori di criticità per impedire un aggravamento del problema e tesi a riportare il sistema a una condizione di probabilità minima di insorgenza del rischio di atti di bullismo.


Qualora insegnanti, genitori o ragazzi colgano e/o segnalino dei disagi, delle difficoltà, dei comportamenti a rischio, cioè ravvisino la presenza di alcuni degli indicatori più sopra descritti a livello di comportamento individuale, relazionale o nelle dinamiche gruppali, possono porre in essere una serie di misure per favorire un maggior benessere nei e tra i ragazzi e abbassare il rischio di atti di aggressione, prevaricazione o conflittualità comunque gravi.

Dopo una approfondita analisi della situazione l'equipe per la prevenzione e l'intervento rispetto al bullismo, potrà coordinare una serie di interventi mirati che possono coinvolgere, oltre le risorse interne (insegnanti, sportello psicologico, progetti esistenti) anche ulteriori interventi che possono includere le famiglie dei ragazzi e i servizi territoriali, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Gli strumenti degli interventi di prevenzione secondaria ricalcano quelli della prevenzione primaria appena descritti ma sono mirati con maggior efficacia sulla situazione che si ritiene a rischio con un monitoraggio molto più costante e approfondito della situazione.

Luce rossa: la prevenzione terziaria

Andiamo a descrivere prima graficamente il processo che è necessario condurre qualora vi sia una segnalazione che possa far pensare a degli atti di bullismo.



Il processo di prevenzione terziaria prevede dei passaggi successivi con la possibilità di tornare ricorsivamente a fasi precedenti. I passi descritti vanno svolti in stretta successione ed in tempi il più possibile celeri.

Segnalazione:

chiunque all'interno della scuola rilevi o venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo, ha la possibilità e il dovere di segnalarlo immediatamente (e solo) all'equipe, nella persona dell'insegnante referente per il bullismo, il/la quale provvederà immediatamente a raccogliere la segnalazione in forma scritta e a mettere a conoscenza della stessa gli altri membri dell'équipe.

Dopo una prima valutazione dell'episodio segnalato, la commissione provvederà immediatamente a coinvolgere il **consiglio di classe** in modo che gli insegnanti degli alunni coinvolti possano riferire le loro osservazioni in merito, verificando l'eventuale presenza degli indicatori sopra esposti.

Raccolta delle informazioni e ricostruzione dei fatti:

ricordiamo con fermezza che l'intervento degli educatori ha come finalità prima la messa in sicurezza di tutte le parti, i membri dell'equipe hanno il compito di raccogliere tutte le informazioni possibili e necessarie a valutare la segnalazione in tempi brevi.

Dopo il consiglio di classe, è necessario sentire attraverso colloqui individuali, tutte le componenti coinvolte (Bullo, Vittima, Maggioranza silenziosa). E' importante in questa fase porre grande attenzione alle seguenti indicazioni:

- NON investigare...
 - entrambe le parti vanno accolte
- Grande attenzione ai bisogni degli studenti
- Far prendere consapevolezza
 - Della sofferenza della vittima
 - Dei propri atteggiamenti
 - Del comportamento sbagliato (non della persona sbagliata...)
- Lavorare sulla *Maggioranza silenziosa* (*ha la responsabilità di non far cessare l'azione...*)

In questi colloqui si devono porre tutte le domande necessarie per verificare la presenza degli indicatori evidenziati nel paragrafo apposito.

Alla fine della raccolta di informazioni l'équipe:

- a) non riscontra la presenza di fenomeni di bullismo o cyberbullismo. In questo caso può essere necessario attivare forme di prevenzione secondaria attraverso l'intervento su modalità relazionali disfunzionali all'interno del gruppo, attraverso il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi coinvolti per comprendere meglio quanto sta avvenendo e intraprendere altre azioni educative nei confronti dei ragazzi. La situazione va comunque monitorata e tenuta sotto controllo, come indicato in precedenza.
- b) Ritiene di riscontrare un atto di bullismo o cyberbullismo. A questo punto si procede con le successive fasi.

In questa fase è necessario informare le autorità competenti soprattutto se si presume la presenza di reato (come più sopra delineato) e quindi la possibilità di avviare querela e/o segnalare il fatto ai Servizi del territorio, in primis al Servizio di protezione e Tutela dei minori .

Convocazione del consiglio di classe e decisione dei provvedimenti e azioni.

Ad un massimo di tre settimane dalla segnalazione si riunirà l'equipe assieme al consiglio di classe che deciderà:

- a) Il o i provvedimenti disciplinari (pensati dal collegio docenti e formulati all'interno del regolamento di istituto) di sua competenza, che possono prevedere differenti forme e modalità in base alla gravità dell'accaduto.
- b) Le azioni informative e di coinvolgimento dei genitori dei ragazzi coinvolti.
- c) Le eventuali azioni informative dei genitori delle classi coinvolte. (magari con un incontro collegiale)
- d) Eventuali proposte educative o di percorsi psico-educativi da svolgere con i ragazzi.
- e) La disponibilità dello sportello psicologico o, eventualmente, di servizi sul territorio.
- f) Le eventuali proposte di azioni riparative che dovranno essere svolte da chi ha agito gli atti di bullismo.

Immediatamente dopo aver preso queste decisioni, vi si dà corso:

- In primis il **Dirigente convoca i genitori**, assieme all'insegnante referente ed eventualmente all'esperto, sia di chi ha agito, sia di chi ha subito gli atti che si configurano come bullismo, per la comunicazione dell'accaduto. In questi colloqui si comunicano le azioni decise.
- Si attuano i **provvedimenti disciplinari**, con decorso immediato dopo la convocazione dei genitori, tranne particolari condizioni ravvisate.
- Si informano TUTTI della disponibilità dello **sportello psicologico** o, eventualmente, di servizi sul territorio.
- Se il consiglio di classe lo riterrà opportuno si **informeranno tramite registro elettronico i genitori delle classi** coinvolte (o se se ne ravvisa la necessità si svolgeranno degli incontri).
- Si avviano dei **percorsi educativi** in classe per dare senso all'accaduto, responsabilizzare i ragazzi, ristabilire regole di comportamento condivise e riparare le relazioni all'interno del gruppo. (eventualmente avvalendosi della presenza di esperti)
- Da questi sarebbe bene far nascere delle proposte di **azioni riparative** da parte di chi ha agito atti di bullismo.

Valutazione e monitoraggio:

Durante l'attuazione dei provvedimenti decisi gli insegnanti e l'equipe monitorano strettamente la situazione, valutando in ogni momento, l'opportunità di avviare ulteriori azioni.

La situazione può risolversi, oppure potrebbe essere necessario attuare altri interventi a supporto, a integrazione, oppure riproporre interventi già conclusi.

Va verificata l'assenza di tutti gli indicatori descritti, prima di considerare ristabilita la "luce verde" nelle classi o nella scuola, continuando comunque a monitorare la situazione.

In caso di mancata collaborazione da parte delle famiglie coinvolte, in primis di chi ha agito atti di bullismo (ad esempio giustificando il figlio o mostrando atteggiamenti oppositivi) o in caso di recidiva importante dei comportamenti lesivi, si rende opportuna una segnalazione ai Servizi Sociali e al servizio di Protezione e Tutela dei minori.